UNIONCAMERE VENETO

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

DINAMICHE DI INTERAZIONE NELLE CER: COMPRENDERE LE RELAZIONI TRA MEMBRI E LA COMUNITÀ ENERGETICA

22 maggio 2025 **WEBINAR**

Samantha Battiston – ESPERTO DINTEC

UNIONCAMERE

DINTEC CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

- La distinzione tra prosumer, consumatore membro e produttore terzo,
- I rapporti tra i diversi membri e la CER,
- La figura del referente della CER.

OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITA'

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Direttiva RED II UE 2018/2021

l'articolo 2 e paragrafo 16

a) "soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione"

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Novità

Il cd. Decreto bollette n. 19 del 2025 convertito in Legge n. 60 del 2025 ha esteso la platea dei soci o membri delle comunità, che ora comprende persone fisiche, PMI, **anche partecipate da enti territoriali,** associazioni, **aziende territoriali per l'edilizia residenziale**, **istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone**, **consorzi di bonifica**, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore, associazioni di protezione ambientale e le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli stessi soci o membri possono esercitare poteri di controllo qualora si trovino nel territorio in cui sono situati gli impianti per la condivisione.

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile.

In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 0,2 a **1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria**.

La CER però opera all'interno di una AREA DI MERCATO e può disporre di più configurazioni.

L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto di si fonda su due assi portanti:

1) incentivo in tariffa
2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse…).

La tariffa incentivante premiale (TIP) sarà riconosciuta sulla quota di energia condivisa dagli impianti a fonti rinnovabili.

ATTENZIONE

ART. 3 del decreto **prevede che potranno accedere ai beneficio le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.**

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere **nell'area sottesa alla medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.
Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

MAPPA INTERATTIVA DEL GSE

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la **versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione**.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.

Zone di mercato –individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna

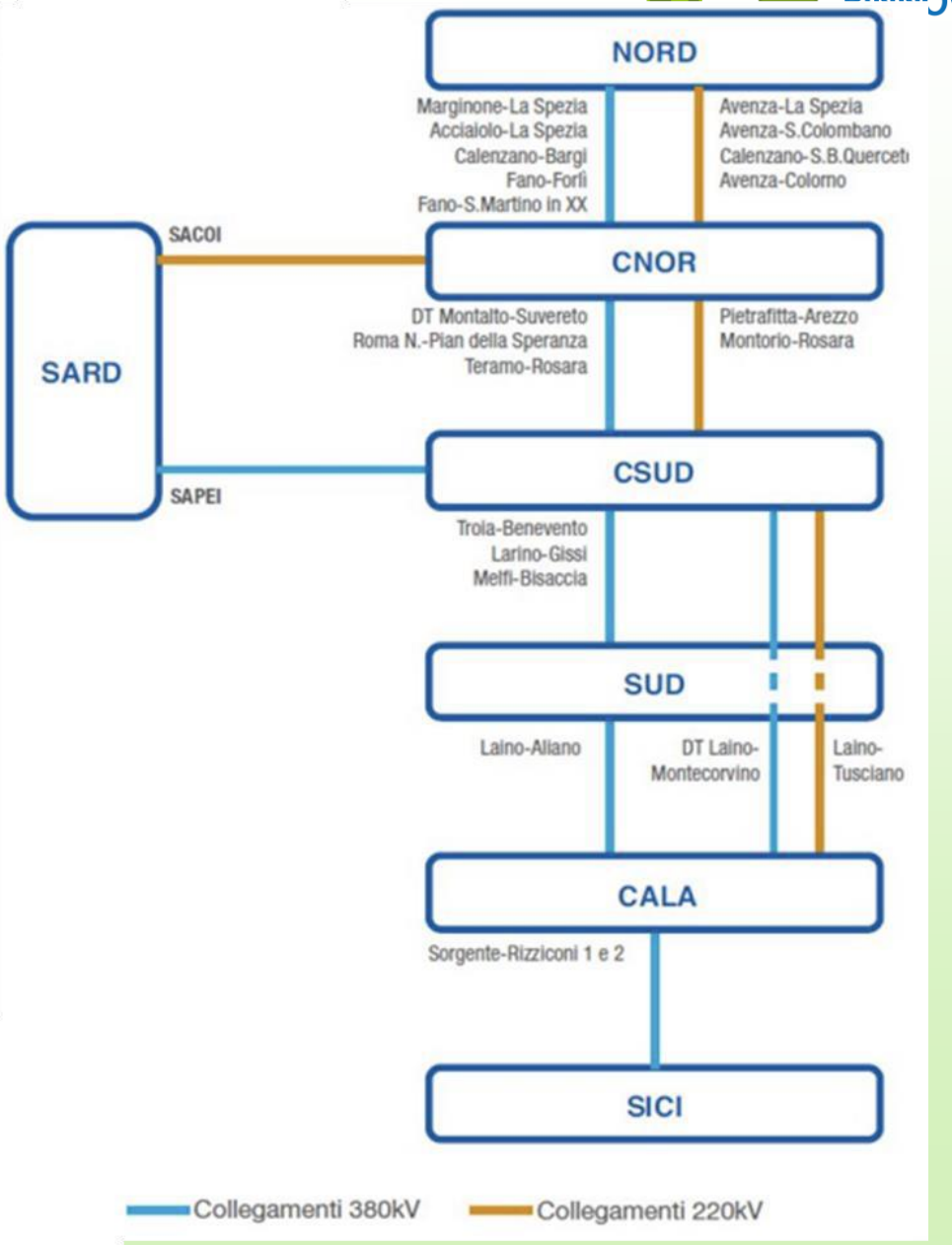

per l'accesso agli incentivi e ai contributi in conto capitale del PNRR e che sono state approvate dall'ARERA con Delibera 15/2024/R/EEL del 30 gennaio 2024 e dal MASE con Decreto n. 22 del 23 febbraio 2024.

Le Regole operative sono state **modificate il 22 aprile 2024** attraverso alcune revisioni:

- descrizione dei criteri di calcolo per l'applicazione delle decurtazioni di cui all'Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostegno pubblico specificati nelle Regole operative;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all'Allegato 1, paragrafo 4 del Decreto CACER;
- **introduzione della cessione del credito e del mandato all'incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.**

Il 15 marzo 2024 è stato infine pubblicato il Decreto del Ministro n. 106 (c.d. Decreto Corrispettivi) a mezzo del quale sono stati definiti i corrispettivi che il GSE, nell'ambito della propria attività istituzionale, richiederà ai destinatari degli incentivi e dei contributi PNRR di cui al Decreto CACER secondo le modalità definite nelle Regole operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

1. **tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021

2. **contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica** come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021;

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata **virtualmente per un periodo di venti anni** dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione

Il GSE renderà disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, "i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Attenzione la TIP non è illimitata

Si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5GW e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

NOVITA'

D.L. Bollette n. 19 del 2025

Possono avere accesso ai benefici **gli impianti entrati in esercizio entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto**, il 24 gennaio 2024, anche prima della regolare costituzione della comunità energetica, purchè venga prodotta idonea documentazione comprovante che gli stessi impianti siano stati realizzati per il loro inserimento in una configurazione di condivisione di una comunità.

Le modalità di accesso agli incentivi per questi impianti saranno disciplinate con l'aggiornamento delle Regole Operative.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo a fondo perduto PNNR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a **50.000 abitanti** che appartengano a CER o ai loro membri.

Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha firmato il 16 maggio scorso il decreto che **estende l'ambito della misura finanziata dal PNRR ai comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti**, e prevede la possibilità di richiedere un anticipo fino al 30% del contributo e l'esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche.

I MEMBRI DELLA CER

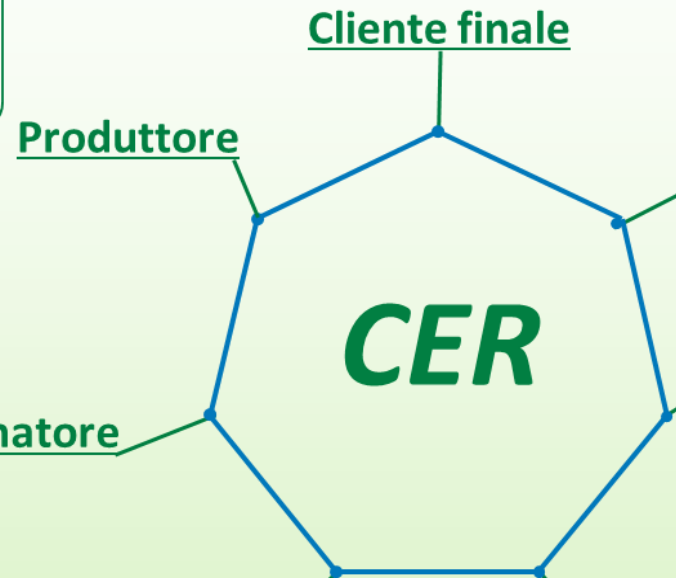

Cliente finale

- Preleva energia elettrica dalla rete per uso finale
- È titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo
- Coincide con l'intestatario della bolletta elettrica

Produttore

- Immette energia in rete e può partecipare alla configurazione come membro o produttore esterno
- Può mettere a disposizione gli impianti di produzione senza essere un membro della Comunità energetica

Produttori non membri

- Possono dare mandato al referente della CER affinché l'energia dei loro impianti sia conteggiata nell'energia condivisa
- Devono rispettare quanto stabilito dal GSE nelle regole operative
- Possono avere come attività principale la produzione e lo scambio di energia elettrica, essendo esterni alla CER

Consumatore

- Soggetto che non possiede un impianto a fonti rinnovabili e preleva energia dalla rete
- Partecipa alla Comunità energetica consumando l'energia prodotta dagli impianti della comunità

Autorità locali

- Nodo che può influenzare o controllare la CER in base a quadri normativi

Prosumer

- Possiede un proprio impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e consuma una parte dell'energia che produce
- Mette a disposizione della CER l'impianto e immette in rete energia non consumata che verrà scambiata con i consumatori della Comunità

Referente

GSE

- Gestisce la richiesta di accesso al servizio e tratta i dati
- È la controparte del contratto con il GSE e destinatario di comunicazioni e fatture per i costi amministrativi e incentivi
- Fornisce informativa completa ai membri sui benefici spettanti

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

(i) imprenditori – commerciali o agricoli, persone fisiche o enti – che non esercitino in via esclusiva o principale attività nel settore energetico (codici ATECO 35.11.00 e 35.14.00) e che siano qualificabili come microimprese, piccole imprese o medie imprese ai sensi dell'art. 2 dell'allegato della racc. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; ne deriva, a titolo esemplificativo, che non possono essere membri della CER le grandi imprese, a prescindere dall'attività svolta dalle medesime. N.B. la ratio di questa preclusione di fonte unionale è quella di evitare che gli imprenditori energetici possano abusare della loro professionalità nei rapporti con le categorie di membri non esperti; il che non preclude naturalmente alla CER di negoziare con questi imprenditori PMI, PMI **anche partecipate da enti territoriali**

(ii) persone fisiche o degli enti privati (così interpretando estensivamente il sintagma «associazioni con personalità giuridica di diritto privato») che non siano qualificabili come imprenditori;

(iii) enti privati di ricerca e formazione, degli enti religiosi (dunque non solo quelli relativi alla religione cattolica), degli enti del Terzo settore (ai sensi del d.lgs. n. 117/2017) e di protezione ambientale;

(iv) aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituti pubblici di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche per i servizi alle persone, consorzi di bonifica,

(v) enti pubblici compresi tra le amministrazioni locali contenute nell'elenco periodicamente divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Consumatore: soggetto che **non possiede un impianto a fonti rinnovabili in grado di produrre energia e si limita a prelevare l'energia dalla rete e quindi a partecipare alla Comunità energetica consumando l'energia prodotta dagli impianti nella proprietà o nella disponibilità della stessa**. La Comunità energetica deve essere composta da almeno due membri clienti finali e/o produttori e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione.

la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui sopra .

possono appartenere alla CER in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte di una configurazione per cui viene chiesto l'accesso al servizio del GSE.

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Produttore: soggetto che immette energia in rete e che può partecipare direttamente alla configurazione assumendo la qualità di membro oppure può limitarsi a mettere a disposizione gli impianti di produzione (assumendo così la qualifica di produttore esterno). Il GSE nelle Regole operative definisce il produttore come "l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto" precisando che "**nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro."** La Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, nel dettare le norme di attuazione del d.lgs. 199 del 2021 attraverso il Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso (TIAD) come modificato dalla deliberazione n. 15/2024/R/EEL., ha chiarito che i produttori possono anche essere soggetti terzi purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER secondo la definizione chiarita anche dal GSE nelle Regole operative

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Prosumer: figura peculiare e innovativa nata proprio nel contesto di cui si tratta in quanto riveste nella Comunità energetica sia il ruolo di consumatore che quello di produttore dal momento che possiede un proprio impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile e consuma una parte dell'energia che produce. Il prosumer mette a disposizione della CER l'impianto e la parte di energia non consumata direttamente e che viene immessa in rete per essere scambiata con gli altri consumatori della Comunità.

Per quanto riguarda le PMI imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

Come chiarito dal GSE nelle regole operative si deve considerare il codice ATECO prevalente dell'impresa che deve essere diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00*.

*produzione e rivendita di energia elettrica

Non è consentito l’accesso agli incentivi:

a) alle imprese membri della CER in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella GUUE C 249 del 31 luglio 20141;

b) ai soggetti richiedenti (CER ovvero Referenti se terzi) per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36 del 2023)

c) ai soggetti richiedenti (le CER ovvero i Referenti se terzi) per cui ricorrano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 159 del 2011 (cd. codice antimafia)

Non è consentito l’accesso agli incentivi:

d) alle imprese membri della CER nei cui confronti penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

e) ai progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 $tCO_2eq/t\ H_2$ (co. 3).

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Cliente finale è, secondo la definizione contenuta nelle Regole operative emanate dal GSE: "il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità. Coincide, pertanto, con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica. Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del Sistema Informativo Integrato (SII) di Acquirente Unico S.p.A

Produttori non membri o soci della comunità: sono soggetti che possono conferire mandato al referente della CER affinché l'energia elettrica dei loro impianti venga conteggiata nell'energia condivisa, fermo restando il rispetto di quanto disposto espressamente dal GSE nelle regole operative. Si precisa, in tale sede, che produttori terzi possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica vista la loro estraneità alla CER.

Non è consentito **l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti.**

La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto CACER **per singolo impianto è al più pari a 1 MW**, anche nei casi in cui l'impianto **sia costituito da più UP**, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la **potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l'inserimento nella configurazione**.

Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER siano alimentati **dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell'ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.**

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

MEMBRO SENZA OBBLIGHI DI PRODUZIONE O DI CONCORSO NELL'ENERGIA CONDIVISA

la legge non impone che il membro della CER si obblighi a partecipare all'autoproduzione energetica o concorra nella condivisione di energia riferibili alla stessa CER.

I MEMBRI DELLA CER

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Art. 32 D.Lgs. n. 199 del 2021
(Modalità di interazione con il sistema energetico)

1. I clienti finali organizzati in una delle configurazioni di cui agli articoli 30 e 31:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) **regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b), e che individua univocamente un soggetto, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE**.

Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si traduce nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso ad nutum dei clienti finali.

Qualsiasi CER non solo deve garantire una «partecipazione … aperta a tutti i consumatori» energetici, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 199/2021, ma deve anche riconoscere il diritto di «recedere in ogni momento» ai propri membri, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021.

Inoltre i membri hanno diritto di recedere dalla CER in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Quindi porta aperta sia in entrata sia in uscita

il Decreto CACER prevede l'obbligo tramite esplicita previsione statutaria di assicurare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. Il GSE nelle regole operative ha stabilito che "i valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;

b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

DIRITTO D'INGRESSO

Il diritto di ingresso appena precisato è qualificabile come soggettivo ed è pertanto eccezionalmente azionabile davanti all'autorità giudiziaria.

La CER non può surrettiziamente chiudere la porta agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui per entrarvi, come eccessivi conferimenti iniziali

Il requisito della c.d. “porta aperta” si applica anche ai prosumer ovvero a coloro che hanno un impianto da fonte rinnovabile e lo mettono a disposizione della CER

Inserimento di vincoli legati alla stimata durata della vita degli impianti di produzione dell’energia condivisa

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

DIRITTO DI «USCIRE»

L’atto costitutivo deve contemplare il recesso ad nutum

DIRITTO DI «USCIRE»

Possibilità di condizionare l'efficacia dell'exit verso la CER (non l'esercizio del relativo diritto) al rispetto di determinate condizioni

Ma pare da escludere l'ammissibilità della condizione che rende inefficace il recesso fino a quando i consumi dell'uscente non siano compensati dai consumi di uno o più entranti o da chi sia già membro della CER

DIRITTO DI «USCIRE»

Se poi il recedente si è impegnato a rimanere nella CER fino alla scadenza di un certo termine, la CER è legittimata a subordinare la sua uscita anticipata all'adempimento di determinate obbligazioni, come il pagamento di importi «equi e proporzionati» alla sua compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla CER (il che è espressamente stabilito nell'art. 32, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 199/2021)

Occorre però prevedere un preavviso per poter adattare, dal punto di vista economico e organizzativo, la CER.

Preavviso che rispetti il tempo di adattamento organizzativo

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Il referente GSE

Al momento dell'ingresso nella CER ciascun membro conferisce mandato alla affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"), per la gestione dei relativi Benefici Economici e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo

Il Referente si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei Benefici Economici.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.

Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.

In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto della CER incasserà gli incentivi riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE

Parte di questa somma potrà essere destinata a ricompensare il referente-mandatario per tutte le attività da quest'ultimo svolte.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Il mandato

PREMESSO CHE

— nel TIAD è stato individuato nel mandato il «tipo» contrattuale con il quale i clienti finali e/o produttori, facenti parte delle configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinano i rapporti con il soggetto referente che stipulerà il contratto con il GSE ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso;

— con le Regole Operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso (nel seguito anche, Regole Operative) verificate positivamente dall'ARERA ed approvate con Decreto dal MASE e pubblicate sul proprio sito istituzionale, il GSE ha dettagliato le condizioni e le modalità per la presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Oggetto del mandato

1. Il mandatario provvede al compimento di tutte le attività finalizzate alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, così come al compimento di tutte le attività successive all'eventuale accesso al predetto servizio, come previste nelle disposizioni di riferimento, richiamate in premessa.

2. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il mandatario si obbliga ad assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B delle Regole Operative, e:

a. a comunicare al GSE l'elenco dei clienti finali e dei produttori facenti parte della configurazione, specificando la tipologia di soggetto e di utenza, nonché il codice identificativo di ciascun punto di connessione (codice POD);

Oggetto del mandato

b. ad allegare all'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà resa dal mandatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti stabiliti nelle Regole Operative per la configurazione di cui il mandatario è Referente

c. a rendere disponibile ogni documento utile alla verifica, all'atto della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, della sussistenza dei requisiti previsti dalle Regole Operative;

Oggetto del mandato

d. a stipulare con il GSE, in caso di accoglimento dell'istanza, il contratto per il servizio per l'autoconsumo diffuso;

e. ad informare i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione, delle verifiche e dei controlli da parte del GSE;

f. a consentire al GSE, nell'ambito delle attività di controllo, l'accesso agli impianti di produzione facenti parte della configurazione;

Oggetto del mandato

g. a comunicare al GSE ogni variazione riguardante la composizione della configurazione, nonché tutte le modifiche che possano incidere sul calcolo dei contributi e dei requisiti;

h. ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per conto del mandante, con ogni cura di provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE;

i. a consentire per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, l'acquisizione e l'utilizzo da parte di GSE, **per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., dei dati e delle misure relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante**, qualora rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative

Oggetto del mandato

j. a dare la disponibilità per conto del mandante, avendone ricevuto pieno consenso, per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (nel seguito, RSE) ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del d.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, per conto del mandante, alla società RSE qualora la configurazione a cui il mandante appartiene dovesse far parte del campione scelto per le suddette campagne :

- l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure quarti orarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al punto di connessione del mandante, qualora il mandante rivesta ruolo di cliente finale nella configurazione;

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Oggetto del mandato

- l’acquisizione delle misure dell’energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione del mandante facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l’acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti dal GSE tramite il Sistema GAUDI’ di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai predetti impianti di produzione, qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione;

- l’acquisizione per il tramite del GSE e l’utilizzo dei dati afferenti al mandante forniti nell’ambito delle dichiarazioni rese dal mandatario al GSE

Oggetto del mandato

k. ad acquisire dal mandante e, quindi, a fornire al GSE, mediante l'utilizzo del portale informatico appositamente predisposto (e sempre che non siano già disponibili sul sistema GAUDÌ) i dati relativi all'/agli impianto/i di produzione del mandante indicato/i nel presente contratto, qualora il mandante rivesta **il ruolo di produttore nella configurazione, perché siano inseriti nella configurazione ai fini della determinazione dell'energia condivisa;**

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Oggetto del mandato

l. a richiedere la risoluzione di eventuali convenzioni di Scambio sul Posto in essere con il GSE e in capo al mandante, afferenti agli impianti di produzione facenti parte della configurazione, qualora il mandante rivesta il ruolo di produttore nella configurazione.

Oggetto del mandato

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Le attività e gli atti giuridici sono posti in essere dal mandatario con la diligenza richiesta dall'art. 1710 c.c.

Nei confronti del GSE, dell'ARERA e del MASE, il mandatario è responsabile dei ritardi, delle omissioni, delle violazioni, delle elusioni, delle irregolarità e di ogni anomalia, comunque qualificabile, che dovesse essere accertata sia con riferimento alle condizioni previste per l'adesione dei clienti finali/produttori alla configurazione, sia con riferimento ai requisiti previsti per gli impianti di produzione dell'energia elettrica condivisa.

Nel caso in cui il GSE dovesse accertare la sussistenza di una delle fattispecie di cui al comma 1, eventuali recuperi e/o decurtazioni troveranno applicazione nei confronti del mandatario.

Resta fermo l'eventuale diritto del mandatario di rivalersi nei confronti dei membri della configurazione.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Oggetto del mandato

Il mandato ha una durata annuale con tacito rinnovo ed è revocabile in qualsiasi momento. In caso di revoca, il mandatario è tenuto ad informare tempestivamente il GSE, indicando anche il nominativo e i riferimenti del nuovo mandatario.

In caso di morte o di sopravvenuta incapacità del mandatario, l'informazione di cui al comma 1 deve essere comunicata tempestivamente al GSE dal mandante, anche con comunicazione congiunta da parte di tutti i clienti finali/produttori facenti parte della configurazione, ovvero dal nuovo mandatario.

Assemblee differenziate

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

In una Comunità Energetica Rinnovabile si possono avere anche assemblee differenziate possono essere previste per gestire le decisioni riguardanti la produzione, la condivisione e il consumo di energia tra i membri.

Assemblea generale:

Raggruppa tutti i membri della CER per prendere decisioni sui temi più generali, come l'adesione a nuove iniziative, le modifiche allo statuto, ecc.

Assemblee specifiche per settore:

Possono essere organizzate per trattare questioni specifiche, come la gestione di un determinato impianto di produzione, la definizione di tariffe per la condivisione dell'energia, ecc.

Assemblee per categoria di membri:

Possono essere create per rappresentare interessi specifici, ad esempio i produttori, i consumatori, o i membri che hanno un ruolo attivo nella gestione della CER.

Assemblee differenziate

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Le assemblee differenziate possono incoraggiare la partecipazione di tutti i membri, consentendo di discutere e votare su temi di loro particolare interesse.

Prevenire conflitti di interesse:
Possono aiutare a garantire che le decisioni siano prese in modo equo e trasparente, evitando che alcuni membri possano influenzare le scelte in modo eccessivo rispetto agli altri.

Agevolare la gestione complessa della CER:
Le assemblee differenziate possono aiutare a gestire la complessità delle decisioni riguardanti la produzione, la condivisione e il consumo di energia.

Consolidare l'impegno dei membri:
L'implementazione di assemblee differenziate può rafforzare l'impegno dei membri verso la CER, aumentando la loro consapevolezza del valore della condivisione di energia

Assemblee differenziate

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Le assemblee differenziate possono incoraggiare la partecipazione di tutti i membri, consentendo di discutere e votare su temi di loro particolare interesse.

Prevenire conflitti di interesse:
Possono aiutare a garantire che le decisioni siano prese in modo equo e trasparente, evitando che alcuni membri possano influenzare le scelte in modo eccessivo rispetto agli altri.

Agevolare la gestione complessa della CER:
Le assemblee differenziate possono aiutare a gestire la complessità delle decisioni riguardanti la produzione, la condivisione e il consumo di energia.

Consolidare l'impegno dei membri:
L'implementazione di assemblee differenziate può rafforzare l'impegno dei membri verso la CER, aumentando la loro consapevolezza del valore della condivisione di energia

UNIONCAMERE VENETO

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

GRAZIE

Avv. Samantha Battiston